

N. Repertorio N. Raccolta

CONVENZIONE URBANISTICA

per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica nell'area del Comparto TU32* sorretta dal Piano Attuativo di proprietà della "IMMOBILIARE UOPINI - S.r.l." e "TENUTA di UOPINI - S.r.l. in Comune di Monteriggioni, località Uopini, Via Caduti della Folgore

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno.....del mese di..... .

In Monteriggioni, località Colonna, in un ufficio del comune di Monteriggioni.

Avanti a me....., Notaio/Segretario comunale in,
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di, sono comparsi i
Signori:

- CAPITANI Arch. VALERIA, nata a Siena il 21 novembre 1974, domiciliata per la carica in Monteriggioni, presso il Municipio, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio e Attività Produttive, e come tale, in nome, conto e rappresentanza del "**COMUNE DI MONTERIGGIONI**", con sede in Monteriggioni, località Colonna, codice fiscale 00224550525, tale nominata con Decreto del Sindaco numero del, in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale numero.....
del....., con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione;

- **ROSSI ILARIA**, nata a Firenze il 29 aprile 1975, domiciliata per la carica in Siena, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legittimo rappresentante con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società "**IMMOBILIARE UOPINI - S.r.l.**" con sede in Siena, Via Liguria numero 2, capitale sociale di Euro (..... e zero zero), iscritta al Registro delle Imprese di Siena con il numero di codice fiscale 01536000522 ed al R.E.A. con il numero SI-209157 a quanto appresso autorizzato dal vigente statuto sociale;

- **BARI GRAZIANO**, nato a Siena il 28 aprile 1938, domiciliato per la carica in Siena, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legittimo rappresentante con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società "**TENUTA di UOPINI - S.r.l.**" con sede in Siena, Viale A. Sclavo numero 15/A, capitale sociale di Euro (..... e zero zero), iscritta al Registro delle Imprese di Siena con il numero di codice fiscale 00802510529 ed al R.E.A. con il numero SI-92274 a quanto appresso autorizzato dal vigente statuto sociale;
- di seguito denominati "concessionari".

Comparenti della cui identità personale, qualifica e rappresentanza, io Notaio/ Segretario comunale sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto, in virtù del quale convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE

-l'area posta nel Comune di MONTERIGGIONI in Località Uopini distinta al Catasto Terreni di Monteriggioni al Foglio 86 particelle 308, 309 (area edificabile e strada pertinenziale), **321 parte, 323 parte**, 324 parte, 233 parte (camminamento pedonale), 281 parte, 284 parte, 287 parte e 225 (aree a posteggio pubblico a raso) (si evidenzia che la 225 risulta già di proprietà del Comune di Monteriggioni), 281 parte, 284 parte e 287 parte (aree a verde pubblico), identificata dal Regolamento Urbanistico vigente in AREE DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA di cui all'Art. 31 delle NTA del RU, è di proprietà di:

-"**IMMOBILIARE UOPINI - S.r.l.**" con sede in Siena, Via Liguria numero 2, capitale sociale di Euro (..... e zero zero), iscritta al Registro delle Imprese di Siena con il numero di codice fiscale 01536000522 ed al R.E.A. con il numero SI-209157 rappresentata dall'Amministratore Unico **Sig. ROSSI ILARIA**, nata a Firenze il 29 aprile 1975;

- "**TENUTA di UOPINI - S.r.l.**" con sede in Siena, Viale A. Sclavo numero 15/A, capitale sociale di Euro (..... e zero zero), iscritta al Registro delle Imprese di Siena con il numero di codice fiscale 00802510529 ed

al R.E.A. con il numero SI-92274 rappresentata dall'Amministratore Unico **Sig.**

BARI GRAZIANO, nato a Siena il 28 aprile 1938;

-in data con protocollo è stata depositata dalla proprietà istanza di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo dell'Area TU32* di Uopini, disciplinato dal R.U. all'art. 31 delle N.T.A. registrata come pratica edilizia nr.;

-in data con prot. nr. è stato avviato il procedimento e le consultazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS da parte dell'Autorità Competente, il quale, visti e valutati i pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale consultati ai sensi e nei tempi di cui al co.3 dell'art. 22 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., si è concluso con dell'assoggettabilità a VAS, come da Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Lavori Pubblici nr.;

-in data, con prot., è stata richiesta la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 23 c.3 della Disciplina del PIT con valenza di PPR; in data, con prot., la Regione Toscana ha convocato la Conferenza per il giorno

-la conferenza, come riportato nel verbale pervenuto in data prot. nr., ha espresso il parere di seguito in parte trascritto:

“(...)il Piano Attuativo in oggetto

-in data con prot. nr., i tecnici incaricati hanno inviato la documentazione tecnica definitiva come risultante dal procedimento svolto la quale tiene conto degli esiti della conferenza paesaggistica ex art. 23 c. 3 della Disciplina del PIT con valenza di PPR;

---che il predetto Piano attuativo, lo schema della presente Convenzione, lo schema delle opere di urbanizzazione e il relativo computo metrico estimativo sono stati approvati a seguito della controdeduzione all'osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio Comunale di Monteriggioni numero del ;

-che in ragione a quanto sopra, il Piano Urbanistico Attuativo approvato, ai sensi dell'art.109 della L.R.T. 65/2014, è costituito dai seguenti elaborati:

00 NTA TU32*;

01 Relazione tecnico-illustrativa;

02 Relazione paesaggistica;

03 Relazione tecnica preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;

04 Documentazione Fotografica;

05 Relazione di fattibilità geologica con allegati mod. 1, mod.. 2, mod. 3, mod. 4 e mod. 5;

Tav. 1 Inquadramento generale e quadro conoscitivo

Tav. 2 Planivolumetrico e sezioni territoriali;

Tav. 3a Stato di Fatto Urbanizzazioni;

Tav. 3b Stato di Fatto Urbanizzazioni;

Tav. 4a Stato Progetto Urbanizzazioni con tabella verifiche standard;

Tav. 4b Stato Progetto Urbanizzazioni con tabella superfici e volumi;

Tav. 5 Stato di Fatto TU32 Sez. Territoriali quote;

Tav. 6 Stato Progetto TU32 Sez. Territoriali quote;

Tav. 7 Sovrapposto profilo terreno su progetto;

Tav. 8 Stato di Fatto parcheggio sez. territoriale quote;

Tav. 9 Stato Progetto parcheggio sez. territoriale quote;

Tav. 10 Stato di Fatto TU32 sez. territoriali;

Tav. 11 Stato di Fatto TU32 viste;

Tav. 12 Stato Progetto TU32 sez. territoriali;

Tav. 13 Stato Progetto TU32 viste;

Tav. 14 Stato di Fatto parcheggio sez. territoriale;

Tav. 15 Stato di Fatto parcheggio viste;

Tav. 16 Stato Progetto parcheggio sez. territoriale;

Tav. 17 Stato Progetto parcheggio viste;

Tav. 18 Catastali proprietà da cedere e vincolare-

A. Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione del P.U.A.

B. Schema di Convezione urbanistica.

-l'importo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione risulta, come da computo metrico estimativo, pari ad € (Euro), stimato sulla base dei prezzi di Mercato per opere similari dai tecnici redattori del Piano;

-nella porzione edificatoria del comparto TU32* saranno realizzati n 2 edifici mono e/o bifamiliari residenziali con sistemazione spazi esterni;

-le opere di urbanizzazione, saranno realizzate ai sensi dell' articolo 16 comma 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, che prevede l'esecuzione diretta delle stesse a carico del titolare del permesso di costruire;

-dette opere di urbanizzazione primaria, previste dal presente piano attuativo (tavola 4a e 4b) risultano essere:

a)realizzazione della zona da adibirsi a parcheggio pubblico per mq 900,00, completa di pavimentazione, regimazione delle acque, illuminazione pubblica e quant'altro necessario alla corretta esecuzione a regola d'arte;

b)sistemazione dell'area verde pubblico mq 1300,00 regimazione delle acque, illuminazione pubblica e quant'altro necessario alla corretta esecuzione a regola d'arte.

c)sistemazione del camminamento pedonale tra Via Carpella e Via Caduti della Folgore;

d);realizzazione e cessione rete di illuminazione nelle aree a verde e parcheggio;

e) Cabina enel diritto superficie ?

-che dette opere dovranno essere completamente ultimate e collaudate;

-che, nel caso in cui l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste dal Piano e dal progetto approvato, risultante dalla contabilità finale, sia superiore a quello dovuto al Comune relativo agli oneri concessori di urbanizzazione primaria, l'importo eccedente sarà ad esclusivo carico della parte privata;

-che i concessionari si impegnano a dare corso a tutte le opere di urbanizzazione e a quanto stabilito dalla presente convenzione cedendo gratuitamente al patrimonio

del Comune di Monteriggioni, le stesse opere e le aree sulle quali insistono al Comune prima del rilascio dell'agibilità dei fabbricati interessati;
nell'intesa che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
si stipula la seguente convenzione:

ART. 1.PREMESSE

I Concessionari, ed il comune di Monteriggioni per il suo Rappresentante come sopra indicato approvano le premesse della presente Convenzione.

ART. 2.DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida per anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di trascrizione nei Registri Immobiliari.

ART. 3.Impegni del Concessionario

Il Comune di Monteriggioni, e per esso il suo rappresentante, Arch. Valeria Capitani, autorizza "i concessionari" alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano attuativo, funzionali alla successiva edificazione, a scomputo degli oneri concessori di urbanizzazione primaria, salvo conguaglio se del caso. "I concessionari" si impegnano, per sé, successori ed aventi causa:

- alla esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano attuativo, secondo quanto previsto all'articolo 16 comma 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, fermi restando comunque gli obblighi a carico dei soggetti esecutori in materia di sicurezza sul lavoro, di rispetto delle norme in materia di contribuzione sociale ed assistenziale, delle norme in materia di regolarità fiscale;
- alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, nei modi previsti, in sede di rilascio del permesso di costruire dell'edificio.

Le opere di urbanizzazione saranno realizzate in base all'indicazione delle tavole allegate al progetto depositato agli atti del Comune. "I Concessionari" si impegnano altresì, per sé e suoi aventi causa, a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune, prima dell'agibilità degli edifici, dette opere unitamente alle aree sulle quali insistono.

ART. 4.Descrizione delle opere

Le opere di urbanizzazione primaria da realizzare insistono sui terreni identificati nel Vigente Catasto Terreni del Comune di Monteriggioni, al Foglio 86 con le particelle 321 parte, 323 parte, 324 parte, 233 parte (camminamento pedonale), 281 parte, 284 parte, 287 parte e 225 (aree a posteggio pubblico a raso), 281 parte, 284 parte e 287 parte (aree a verde pubblico).

Le suddette opere di urbanizzazione, consistono rispettivamente in:

- a)realizzazione della zona da adibirsi a parcheggio pubblico per mq 900,00, completa di pavimentazione, regimazione delle acque, illuminazione pubblica e quant'altro necessario alla corretta esecuzione a regola d'arte;
- b)sistemazione dell'area verde pubblico mq 1300,00 regimazione delle acque, illuminazione pubblica e quant'altro necessario alla corretta esecuzione a regola d'arte.
- c)sistemazione del camminamento pedonale tra Via Carpella e Via Caduti della Folgore;
- d);Realizzazione e cessione rete di illuminazione nelle aree a verde e parcheggio;
- e) Cabina enel diritto superficie ?..

Dette opere quali meglio indicate nell'elaborato grafico (tavole 4a e 4b) del Piano attuativo nonché nel computo metrico estimativo in atti del Comune, che firmati dai Comparenti e da me Notaio/Segretario comunale si allegano al presente atto, in unico inserto, sotto la lettera “...” omessane la lettura per espressa e concorde volontà dei Comparenti.

Tutte le opere, da intendersi costruite a regola d'arte e conformemente con la normativa vigente, dovranno essere conformi agli schemi e agli elaborati di progetto depositati agli atti del Comune e facenti parte integrante del Piano attuativo, ai fini dell'ottenimento dei successivi titoli abilitativi, i quali in fase di progetto esecutivo potranno subire lievi modifiche.

Le risultanze definitive delle aree da cedere saranno quelle derivanti dagli atti di frazionamento da redigere a cura dei lottizzanti.

Al momento del collaudo sarà accertata la buona e regolare esecuzione delle opere, la corrispondenza di questi con i progetti approvati ed il regolare funzionamento degli impianti e dei servizi.

L'Amministrazione Comunale, proceduto al collaudo delle opere, si impegna ad acquisire le aree e gli impianti di urbanizzazione primaria entro il termine di mesi tre.

Dopo l'avvenuta cessione, in assenza di contestazioni, si provvederà allo svincolo della cauzione.

ART. 5.Procedura per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione

Il concessionario si obbliga, per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo, alla realizzazione, a propria cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria suddette e descritte all'articolo 4 del presente atto, secondo le norme tecniche vigenti ed a perfetta regola d'arte.

ART. 6.Procedura per la cessione delle opere di urbanizzazione

Il concessionario si obbliga, per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo, in relazione al disposto del paragrafo I, 5° comma dell'articolo 28 della Legge 17 Agosto 1942 numero 1150 e successive modifiche, per sé ed aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Monteriggioni, le aree interessate dalle opere di urbanizzazione così indicate dal Piano agli atti del Comune.

La cessione avverrà entro 90 (novanta) giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere stesse.

ART. 7.Stima delle opere di urbanizzazione primaria e modalità di esecuzione

L'importo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi nel comparto è stimato, così come da computo metrico in atti del Comune € (Euro), stimato sulla base dei prezzi di Mercato per opere similari dai tecnici redattori del Piano.

ART. 8.Fine lavori

Le opere di urbanizzazione primaria, previste dal progetto approvato, dovranno essere completamente ultimate e collaudate. Nel caso l'importo necessario alla

completa ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste dal progetto approvato, risultante dalla contabilità, sia inferiore a quello dovuto al Comune, relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, sarà effettuato conguaglio dell'importo eccedente, da versare secondo le modalità previste per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Nel caso l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste nel progetto, risultante dalla contabilità finale, sia superiore a quello dovuto al Comune relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, l'importo eccedente sarà ad esclusivo carico dei "Concessionari".

ART. 9. Manutenzione delle opere di Urbanizzazione prima della cessione delle opere

L'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione realizzate, secondo le procedure previste dalla presente convenzione, verrà mantenuto, dalla proprietà privata ed aventi causa a qualsiasi titolo fino al collaudo e cessione delle aree.

ART. 10. Cessione delle Aree

Successivamente al collaudo dovrà essere effettuata la stipula dell'atto di cessione delle aree unitamente alle opere di urbanizzazione primaria realizzate, secondo le modalità previste dalla presente convenzione. I Concessionari, a mezzo dei propri tecnici, dovranno consegnare la documentazione catastale compresi i tipi di frazionamento necessari, debitamente approvati. I Proprietari pertanto, come sopra rappresentati, si obbligano per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere a titolo gratuito ed a proprie spese, al Comune di Monteriggioni le aree, di loro proprietà, su cui ricadono le opere di urbanizzazione e più precisamente: le aree rappresentate nel Vigente Catasto terreni del Comune di Monteriggioni, al Foglio 86, con le particelle n. 321 parte, 323 parte, 324 parte, 233 parte (camminamento pedonale), 281 parte, 284 parte e 287 parte (aree a posteggio pubblico a raso), 281 parte, 284 parte e 287 parte (aree a verde pubblico). una superficie complessiva di circa metri quadrati catastali _____. I Concessionari si impegnano alla realizzazione delle opere in oggetto nei tempi di legge ovvero di validità dei titoli abilitativi.

ART. 11.TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

Tutti gli impegni assunti con la presente convenzione hanno validità per i concessionari ed eventuali aventi causa. I concessionari, nel caso di cessione dell'area edificabile, si impegnano ad inserire nell'atto di trasferimento, da riportare pure nella nota di trascrizione, apposita clausola in cui l'acquirente dichiara di ben conoscere il contenuto della presente Convenzione accettandone i relativi effetti formali e sostanziali. Copia autentica dovrà essere inviata al Comune di MONTERIGGIONI, a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 12.RILASCIO DEI PERMESSO A COSTRUIRE

I Permessi di Costruire per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano potranno essere rilasciati a seguito della stipula della presente convenzione. I permessi di costruire degli interventi edilizi potranno essere rilasciati a seguito del rilascio del permesso delle opere di urbanizzazione primaria e potranno essere eseguite contestualmente. I lavori relativi ai permessi di costruire dovranno avere inizio ed essere ultimati ai sensi di legge, assicurando altresì che le opere di urbanizzazione primaria siano ultimate entro e non oltre la data di comunicazione di fine lavori ed attestazione di agibilità per gli interventi edilizi.

Contestualmente e/o entro i termini di legge dalla fine dei lavori dovrà essere presentata attestazione di agibilità di ciascuna unità immobiliare, purchè sia stato effettuato il collaudo delle opere di urbanizzazione.

ART. 13.Varianti in corso d'opera

Le eventuali varianti in corso d'opera alle opere di urbanizzazione, riguardanti modifiche esecutive di dettaglio e le varianti non incidenti sulle caratteristiche tecnico-economiche delle opere stesse, costituiscono automatico aggiornamento della presente convenzione. Laddove la variante non comporti sostanziali rettifiche al quadro economico, non sarà necessario modificare la presente convenzione. Nel caso contrario, o in presenza di consistenti variazioni della natura e/o qualità delle opere, saranno invece apportate le dovute modifiche/integrazioni alla presente convenzione nell'ambito della necessaria variante edilizia e/o urbanistica. Si stabilisce, in particolare, che le varianti che determinino un aumento rispetto alle

stime iniziali di progetto non comportano alcun tipo di riconoscimento economico al Comune, che si obbligano a dare ultimate e funzionali le opere previste in progetto ed eventualmente oggetto di variante. Si stabilisce inoltre che le varianti in corso d'opera che determinino una diminuzione delle opere rispetto alle stime iniziali di progetto comportano l'obbligo a carico dei Concessionari di provvedere ad un conseguente riconoscimento economico al Comune, che dovrà essere erogato come conguaglio al collaudo delle opere.

ART. 14.CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione ed interpretazione della presente convenzione sono di competenza del Tribunale di Siena ad eccezione delle controversie che hanno ad oggetto valutazioni strettamente tecniche e per le quali si ricorrerà ad un collegio arbitrale (composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti che vi provvedono ed il terzo, avente funzioni di Presidente dai primi due) fatte salve diverse ed inderogabili disposizioni di legge. Gli arbitri giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura, in via irrituale e con giudizio inappellabile.

ART. 15.Garanzie ed Inadempienze

I Concessionari ed aventi causa a qualsiasi titolo, per la perfetta e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano approvato, si obbliga a prestare garanzia, mediante polizza fidejussoria. L'importo della polizza fideiussoria integrativa corrisponde all'importo risultante dal computo metrico estimativo per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel progetto approvato pari a Euro La polizza potrà avere durata di 3 (tre) anni, tacitamente rinnovabile fino alla liberatoria da parte del Comune. Qualora, in dipendenza dell'aumento dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, l'importo della garanzia fidejussoria versata non garantisca la completa ultimazione delle stesse, l'Amministrazione Comunale può richiedere l'integrazione della polizza fidejussoria valutata sulla base dei costi aggiornati. Le parti danno atto che nella polizza fidejussoria dovrà essere inserita la specifica clausola che impegna il fideiussore a soddisfare le obbligazioni garantite a semplice richiesta del

Comune, con l'esclusione del beneficio di cui all'articolo 1944 del Codice Civile. La polizza potrà essere svincolata soltanto ad avvenuta cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria realizzate. I Concessionari, in caso di inadempienza, sono tenuti comunque a rispondere con il proprio patrimonio di tutti gli obblighi assunti anche oltre il costo presunto delle opere di cui all'articolo 3 ed è tenuto alla loro perfetta esecuzione prima dell'attestazione di abitabilità dei singoli edifici.

La fideiussione non potrà essere estinta senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale e comunque non prima dell'ultimazione dei lavori.

ART. 16. Disposizioni finali

Tutte le opere di urbanizzazione primaria, ancorchè non ultimate, sono assoggettate all'allacciamento di analoghi servizi quando ciò sia ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. Nel caso che "la parte privata", o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, non abbiano provveduto nel termine previsto dal permesso di costruire relativo alle infrastrutture primarie, alla completa ultimazione delle opere, l'Amministrazione comunale, previa intimazione con assegnazione del termine di 2 (due) mesi, ha la piena facoltà di sostituirsi al proprietario stesso nella esecuzione delle opere mancanti, avvalendosi della polizza fidejussoria, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte dei proprietari e con il pieno diritto di adire a vie giudiziarie per ottenere il rimborso di eventuali spese eccedenti la garanzia fidejussoria come sopra costituita.

ART. 17. Agevolazioni tributarie

A norma del disposto dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1977 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, si richiede la registrazione a **tassa fissa e le altre agevolazioni tributarie ?** previste dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601. ART.

15 – Spese contrattuali Le parti prendono atto che tutte le spese contrattuali del presente atto sono a carico dell'utilizzatore del Concessionario, come in premessa specificato, nessuna esclusa od eccettuata.

L'Amministrazione comunale con la sottoscrizione del presente atto mette a disposizione della IMMOBILIARE UOPINI - S.r.l. e della TENUTA di UOPINI - S.r.l.

le aree pubbliche interessate dalle opere di adeguamento di Via del Pino, meglio rappresentate nella planimetria TAVOLE 4a e 4b, agli atti del Comune.

ART. 18. TRASCRIZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto vengono assunte Dai concessionari comprese quelle relative alla registrazione e trascrizione e tutte le eventuali altre conseguenziali.

Del presente atto se ne chiede espressamente la trascrizione con esonero del Signor Dirigente dell'Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare da ogni personale responsabilità.

Ai fini appunto della trascrizione, i beni oggetto di convenzione hanno la seguente descrizione:

terreni in Monteriggioni, località Uopini, censiti al Catasto Terreni del detto Comune nel foglio 86, particelle _____ a confine con:

* * * * *

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali GDPR (General Data Protection Regulation), i componenti autorizzano me Notaio/Segretario comunale al "trattamento dei dati personali" contenuti nel presente contratto e nella sua documentazione preparatoria.

Richiesto io Notaio/Segretario comunale ho ricevuto il presente atto che, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte minima a mano da me Notaio/Segretario comunale in tre fogli di cui sono occupate tredici pagine fin qui, è stato da me Notaio/Segretario comunale letto ai Signori componenti, i quali, da me interpellati, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono, alle ore.....